Prestazioni - Assegno di maternità ex art. 66, L. n. 48/1998 - Cittadina extracomunitaria titolare di permesso di soggiorno temporaneo - Irrilevanza della durata del permesso di soggiorno - Mancanza di interesse al radicamento sul territorio nazionale - Diritto all'assegno - Non spetta.

Tribunale di Vicenza - 11.05.2016 n. 2534 - Dr.ssa Migliorati - I.R. (Avv. Berti) - INPS (Avv.ti Cavallari, Tomasello).

Qualora risulti che il cittadino straniero non persegua l'integrazione sua e della prole nel territorio della Repubblica, si deve escludere che possa fruire, da subito, dei benefici assistenziali che la collettività, con personale esborso fiscale, destina alla comunità di appartenenza, comprensiva di tutti coloro che, per nascita od elezione, hanno individuato l'Italia quale paese di stabile permanenza e radicamento sociale.

FATTO e DIRITTO - Il Giudice, revocando l'ordinanza, con cui riservava la data di lettura della sentenza, poiché il procedimento azionato dalla ricorrente non prevede, nella sua fase conclusiva, l'emissione di siffatto provvedimento giurisdizionale, bensì un'ordinanza, ancorché a contenuto decisorio ed altresì determinativo delle spese di fase, osserva:

la doglianza attorea muove dal diniego della municipalità di Grisignano di Zocca di provvedimento a fiscalità pubblica, quindi a carico della collettività, costituito dall'assegno di maternità.

Tale provvidenza avrebbe dovuto, per contro - secondo l'assunto defensionale - essere erogato alla ricorrente, cittadina marocchina, che ha partorito in Italia, sulla premessa, necessaria e sufficiente, di essere titolare di permesso di soggiorno temporaneo, avendo seguito il coniuge, che lavora sul territorio italiano.

Lamenta la parte ricorrente la discriminazione di fatto subita per ragioni di nazionalità extraitaliana (o, comunque, extraUE), del tutto equipollenti, per reiterati interventi giurisdizionali europei, oltre che nazionali del giudice delle leggi, i permessi di soggiorno temporanei a quelli di lunga durata, come espressamente previsti dalla legislazione in *subiecta materia*.

Ha resistito costituendosi ritualmente in giudizio INPS, onerato *ex lege* dell'esborso della provvidenza invocata.

Va, preliminarmente rilevato che il ricongiungimento con il coniuge è datato 20 luglio 2013 ed il conseguente, primo permesso di soggiorno è del 22 agosto 2013, con scadenza al 21 agosto 2014, esattamente in coincidenza con la nascita della figlia, avvenuta il 30 agosto 2014.

La cittadina straniera ha quindi conseguito un nuovo permesso di soggiorno a scadenza biennale, con termine al 16 settembre 2016.

Osserva il Giudice adito che la doglianza, come postulata, non è fondata.

La cittadina straniera, cui è presumibile spetti, quale puerpera, analoga provvidenza nel paese di origine e di sua nazionalità (e non è dato sapere, al riguardo, se ne abbia usufruito, così instando per la duplicazione del trattamento assistenziale) si è determinata al ricongiungimento con il coniuge, costà soggiornante da lungo periodo, solo nell'estate 2013, partorendo indi in Italia un anno dopo.

Non risulta che nel lasso temporale successivo, risalente all'anno 2015, abbia svolto continuativa attività lavorativa; la difesa non ha prodotto alcunché, al riguardo e l'assenza di vincoli lavorativi si desume, più che adeguatamente, dalla comunicazione, versata in atti, del suo rientro in patria per un quadrimestre, da luglio ad ottobre 2015.

A settembre, come si è *supra* indicato, scade il permesso di soggiornare in Italia.

Ciò induce il decidente a ritenere, con prudente apprezzamento, che nel corso del discontinuo triennio di permanenza, assente un legame lavorativo stabile, idoneo a rafforzare l'apprendimento della lingua e la compenetrazione con i costumi locali, la parte non abbia inteso radicare il proprio soggiorno, né favorire l'inserimento stabile e continuativo (e quindi peculiarmente linguistico) della prole nell'ambiente urbano della collettività dell'infanzia, istituzionalmente affidato alla locale municipalità, cui pure è stato richiesto, prontamente, l'assegno di maternità.

Dalle risultanze processuali invero risulta che è stato senz'altro perseguito un progetto temporaneo, di partorire costà; progetto senz'altro giustificato dall'opportunità di far nascere la prole su territorio italiano/europeo, fruendo dell'ottimo servizio sanitario nazionale.

Altro non si desume; nulla è stato riferito in ordine a ciò, che si è comunque lasciato in patria, stabilendosi in Italia per questo triennio, pur legittima la presunzione di possibile coesistenza di prole rimasta in Marocco, trattandosi di soggetto femminile ultratrentenne e coniugata, all'atto del suo ingresso in Italia.

Non emerge affatto l'interesse al radicamento; anzi al contrario, la compresenza di due indici opposti - la difettività di attività occupazionale e la discontinuità del lasso temporale di fruizione dei benefici del provvedimento amministrativo italiano - inducono a ritenere assolutamente provvisoria la permanenza costà.

E qui interviene il *discrimen* interpretativo: non va considerata la precipuità del permesso irrilevante se di breve o di lunga durata.

La *par condicio* deve essere assicurata per il solo elemento, necessario e sufficiente, del volitivo radicamento sul territorio.

L'una cosa è utilizzare un limitato periodo di ferie del coniuge per fare rientro in Marocco, altra è restarvi per quattro mesi, nella correlata, ineludibile inerzia di attivo, solerte coinvolgimento soggettivo nel paese ospitante.

Il cittadino straniero è senza dubbio facoltizzato a non perseguire l'integrazione, sua e della prole ciò, tuttavia, deve escludere, per un criterio, appunto, di pari opportunità, che possa fruire da subito, di benefici assistenziali, che la collettività, con personale esborso fiscale destina alla comunità di appartenenza, comprensiva di tutti coloro che, per nascita od elezione hanno individuato l'Italia quale paese di stabile permanenza e radicamento sociale.

Peraltro vincoli di limiti massimi di spesa precludono che l'assistenza venga erogata a tutti coloro, che soggiornano per un certo tempo in Italia, senza un'intrinseca, ma evidenziabile progettualità.

Il ricorso va rigettato, ma si esonera la parte soccombente dal rifondere le spese all'Ente di previdenza nazionale, in ossequio al principio di equità, che è alla base della giurisdizione italiana.

(Omissis)

_____